



COMUNE DI PINASCA

Città Metropolitana di Torino

DETERMINAZIONE

N. 195

del 28/05/2024

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

OGGETTO: Assegnazione in locazione di immobile ad uso commerciale di proprietà comunale sito in Pinasca - Via Nazionale n. 60 denominato "il Palazzetto" - approvazione verbali - NON aggiudicazione gara.

Assegnazione in locazione di immobile ad uso commerciale di proprietà comunale sito in Pinasca – Via Nazionale n. 60 denominato “il Palazzetto” – approvazione verbali - NON aggiudicazione gara.

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Premesso che:

- il Comune di Pinasca è proprietario di una struttura ad uso commerciale sito in Pinasca To – via Nazionale nr. 60 “il palazzetto”, attualmente inutilizzata;
- precedentemente i bandi pubblicati per la concessione in gestione degli impianti sportivi del comune di Pinasca (To), in cui erano anche inseriti i locali ad uso commerciale, sono andati deserti;
- anche il bando pubblicato per l'assegnazione in locazione esclusivamente dell'immobile ad uso commerciale di proprietà comunale è andato deserto;
- la volontà dell'Amministrazione Comunale è stata la cessione in locazione dei locali ad uso commerciale;

Richiamate:

- la delibera di Giunta Comunale n. 16 del 06.03.2024 avente ad oggetto: “Atto di indirizzo in ordine all'assegnazione in locazione di immobile ad uso commerciale di proprietà comunale sito in Pinasca To - via Nazionale nr. 60 denominato il palazzetto”;

Dato atto che l'ANAC, nelle linee guida n. 4, di attuazione del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori” a tal proposito specifica che “Le procedure semplificate di cui all'articolo 36 del Codice dei contratti pubblici prendono avvio con la determina a contrarre o con atto ad essa equivalente, contenente, tra l'altro, l'indicazione della procedura che si vuole seguire con una sintetica indicazione delle ragioni. Il contenuto del predetto atto può essere semplificato, per i contratti di importo inferiore a 40.000,00 euro, nell'affidamento diretto o nell'amministrazione diretta [...]”.La corretta interpretazione sistematica delle predette norme porta a ritenere che, per le procedure semplificate, è necessaria e sufficiente “la sintetica indicazione delle ragioni” specificamente indicate nel bando di gara e nella deliberazione della giunta comunale richiamata, di indirizzo all'avvio della procedura.

Visti i verbali:

- del 17.4.2024 con il quale la commissione procedeva all'esame delle istanze pervenute nei termini e successivamente procedeva all'esame delle offerte economiche, escludendo le due società che aveva presentato offerte errate;
- del 28.5.2024 nel quale la commissione, in parziale rimodulazione delle risultanze della procedura, anche in considerazione dell'avviso di pre-ricorso pervenuto da una delle ditte escluse, prot. 3758 del 3.5.2024 ha proceduto al riesame delle contestazioni, risolvendo la questione come segue:

requisito previsto dal bando oggetto di contestazione	Presente
istanza di partecipazione	Si
fotocopia del documento d'identità	Si
busta sigillata contenente l'offerta economica	Si
presenza di due buste sigillate	No- non è causa di esclusione

Dato atto però che, a seguito di più attenta verifica, il fascicolo della ditta MUSICA MATTEO presentava comunque una carenza prevista dal bando a pena di esclusione, in quanto la busta contenente l'offerta economica non è stata controfirmata su tutti i lembi, come anche la busta contenente l'offerta economica come specificato chiaramente nel bando ed ha dunque provveduto a NON aggiudicare la gara, per mancanza di aggiudicatari idonei;

Visto che il Comune di Pinasca intende ispirare il proprio operato ai principi di buon andamento della Pubblica Amministrazione, di efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa, nonché garantire il principio di massima partecipazione degli operatori economici alla gara;

Considerato che per quanto sopra si può ritenere la gara non aggiudicata per mancanza di aggiudicatari in quanto tutti esclusi perché inadeguati;

Ritenuto di non dover procedere ad alcun indennizzo nei confronti dei concorrenti, in quanto non si era ancora proceduto con l'aggiudicazione in via definitiva con alcun partecipante;

Vista:

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 40, del 20.12.2023, con la quale è stato approvato il DUPS relativo agli anni 2024-2026;
- la deliberazione del Consiglio comunale n. 41, del 20.12.2023, con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2024-2026;
- la deliberazione della Giunta comunale n. 1, del 10.01.2024, con la quale è stato approvato il piano esecutivo di gestione (PEG) per il triennio 2024-2026;
- il decreto del Sindaco n. 10 del 23.07.2021, con il quale è stata attribuita al sottoscritto la responsabilità del Servizio Tecnico;

Visto il D.Lgs. 36/2023;

Dato atto della regolarità tecnica e della correttezza dell'attività amministrativa posta in essere, così come prevista dall'art. 147/bis del T.U.E.L., approvato con D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 e ss.mm.ii.;

Vista la Legge n. 190/2012 e s.m.i recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";

d e t e r m i n a

1. di richiamare la premessa, a far parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. di richiamare i verbali redatti in sede di riunione della Commissione in data 17.4.2024 e 28.05.2024, relativi alla procedura di gara di che trattasi;
3. di dare atto che la gara è da considerarsi non aggiudicata per mancanza di aggiudicatari;
4. di non dover procedere al alcun indennizzo nei confronti dei concorrenti giacché non sussistono i presupposti in quanto la gara si trova in fase antecedente all'aggiudicazione definitiva;
5. di rinviare a successiva determinazione del responsabile dell'area tecnica per l'indizione di una nuova procedura di gara TELEMATICA;
6. di dare atto che il presente provvedimento è conforme alle disposizioni del D.Lgs. 267/2000 come modificato dal D.Lgs. 126/2014, in particolare rispetta la previsione relativa alla competenza finanziaria potenziata;
7. di dare atto che, ai fini dell'art. 15 del D.Lgs. 36/2023, il Responsabile Unico del Procedimento è il geom. Valter Calliero.

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA
FIRMATO DIGITALMENTE
CALLIERO geom Valter